



COMUNE DI MENAGGIO

Provincia di Como

Via Lusardi 26 – 22017 Menaggio (CO) – P.IVA 00562850131

TEL. 0344/364314 – FAX 0344/32097 –

E-MAIL ufficio.segreteria@comune.menaggio.co.it

PROGETTO DEL SERVIZIO

Ristorazione scolastica

Premessa

La disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*.

L'articolo 1 del suddetto decreto legislativo 50/2016 definisce lo stesso decreto "**Codice**".

Pertanto, nel presente, nei documenti correlati e nei successivi atti e provvedimenti di gara, il decreto legislativo 50/2016 sarà sempre denominato, per brevità, "**Codice**".

La disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è recata anche dai provvedimenti attuativi del Codice: decreti ministeriali e linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il comma 14 dell'articolo 23 del Codice prevede che per gli appalti di forniture e servizi la **progettazione** sia articolata, di regola, in un unico livello e che sia predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.

In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individui requisiti e caratteristiche.

Il comma 15 dell'articolo 23 del Codice stabilisce che, per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere:

la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;

le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 81/2008;

il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;

il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

Con il presente, si intende dare piena applicazione alla suddetta disciplina *progettando* i servizi in esame ai sensi dell'articolo 23 del Codice.

Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio

Il servizio ha per oggetto l'affidamento della Ristorazione scolastica del Comune di Menaggio ad imprese di ristorazione specializzate, che utilizzeranno la cucina e i refettori di proprietà del Comune medesimo.

Per servizio di ristorazione scolastica si intende l'approvvigionamento delle derrate, la conservazione delle stesse, la preparazione ed il trasporto dei pasti mediante il sistema del "legame differito-caldo", in multirazione, la somministrazione degli stessi nelle mense comunali, la predisposizione dei tavoli, la pulizia, il riassetto e la sanificazione di tutti i locali utilizzati per l'espletamento del servizio. Il servizio comprende inoltre il ritiro dei contenitori sporchi, nonché la fornitura degli utensili e delle attrezzature per la somministrazione e la fornitura delle stoviglie per il pranzo e degli altri materiali necessari alla preparazione dei tavoli da pranzo.

Gli utenti sono gli alunni e insegnanti delle seguenti scuole:

- a) Asilo nido "Lina e Riccardo Mantero" di via Benedetto Castelli;
- b) Scuola dell'infanzia di via Benedetto Castelli;
- c) Scuola primaria di via Lusardi.

La produzione dei pasti e tutte le operazioni connesse, saranno svolte presso la cucina di proprietà comunale sita nello stabile sede dell'Asilo Nido e Scuola dell'infanzia di via Benedetto Castelli.

La somministrazione dei pasti avverrà presso i seguenti refettori:

- Refettorio dell'asilo nido e della scuola materna in via Benedetto Castelli (quindi presso la stessa sede in cui è ubicata la cucina);
- Refettorio della scuola primaria di via Lusardi n. 15/17;

L'appalto avrà inoltre ad oggetto:

- a) L'adeguamento delle dotazioni delle attrezzature attualmente presenti nel locale cucina al fine di limitare la potenza complessiva delle apparecchiature con alimentazione a gas metano a KW 35, per il rispetto della normativa antincendio.
- b) Progetto per la gestione informatizzata delle fasi di iscrizione alla mensa, prenotazione dei pasti, contabilità dei pasti, ecc. relativamente alla mensa della scuola primaria.

La gara d'appalto sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Como in forza della Convenzione sottoscritta il 23.10.2015.

La durata dell'appalto è di anni cinque e precisamente dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2022. Alla suddetta scadenza contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare le procedure previste ai sensi dell'art. 63 comma 5, del D. Lgs. 50/2016 per ciascuno dei TRE anni successivi agli stessi patti, modalità e condizioni del contratto in scadenza.

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) il 5 marzo 2008 ha approvato la determinazione numero 3/2008 con la quale ha dettato le linee guida sulla "sicurezza nell'esecuzione degli appalti pubblici relativi a servizi e forniture; predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e costi della sicurezza".

Per completezza, si riporta uno stralcio assai significativo della determinazione.

“Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo, previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 626/94 [oggi sostituito dall’art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi.

Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l’“interferenza”.

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l’art. 7 del citato D.lgs n.626/94 [oggi sostituito dall’art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] riguardante i contratti di appalto o contratti d’opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.

In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI;

tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;

derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all’interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche).

In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l’ente proprietario dell’edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);

i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

La citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi chiarito che il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96 [oggi sostituito dal d.lgs. 81/2008], per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.

Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi.

Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche, in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara".

Alla luce delle linee guida espresse dall'Autorità, i rischi da "interferenze" per il servizio in esame sono potenzialmente stati rilevati all'interno del DUVRI allegato al presente progetto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Dall'analisi dei rischi da "interferenze" sviluppata al paragrafo precedente e visti i criteri proposti dall'Autorità, è possibile quantificare i costi necessari per scongiurare o almeno limitare i rischi interferenziali in **euro 4.500,00** per tutta la durata del contratto.

Tali costi non sono soggetti a ribasso in sede di gara.

Spesa per l'acquisizione del servizio

Il numero dei pasti annui presunti ed il relativo valore complessivo presunto è il seguente:

- **pasti presunti** per anno scolastico: n. 22.900.≈;
- **Valore pasto unitario** € 5.00 oltre € 0.039 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Valore annuo** € 114.500,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Valore totale stimato dell'appalto della durata di 5 anni** € 572.500,00 oltre € 4.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **Valore totale stimato comprensivo di eventuale ripetizione proroga del contratto:** € 916.000,00 oltre € 7.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il quadro economico del servizio di refezione scolastica è il seguente:

A	Somme a base d'asta	Importo	Importo
A1	Importo soggetto a ribasso	€ 572.500,00	
A2	Oneri della sicurezza per rischi da interferenza - DUVRI	€ 4.500,00	
	TOTALE		€ 577.000,00
B	Somme a disposizione		
B1	IVA 4% su A1	€ 22.900,00	
B3	IVA 22% su A2	€ 990,00	
B4	Contributo ANAC	€ 375,00	
B5	Spese convenzione CUC	€ 2.748,00	
B6	Art. 5 Regolamento costituzione fondo incentivi - RUP	€ 3.231,00	
	Totale somme a disposizione		€ 30.244,00
	TOTALE GENERALE		€ 607.244,00

La spesa come sopra stimata è finanziata con mezzi propri di bilancio e con le quote, a carico dell'utenza, di compartecipazione al costo del servizio (mediante l'applicazione delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale).

Capitolato speciale

Il capitolato speciale viene allegato al presente quale parte sostanziale ed irrinunciabile.

Schema di contratto

Lo schema di contratto viene allegato al presente quale parte sostanziale ed irrinunciabile.

Sulla base degli indirizzi espressi dall'Assessore competente, il presente progetto è stato elaborato e predisposto dal settore amministrativo senza oneri per l'amministrazione.

Il Segretario Comunale
Responsabile del settore
Giovanni De Lorenzi

Il RUP
Cristina Morganti